



App. Ist. → Aub

(FR)

Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione
territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna,
Foreste, Parchi, Protezione Civile

2 18.1/115/14/x

L'Assessore

14:26 03 DIC 2014 A02000 001679

Data: 01.12.2014
Protocollo 788/AMB00
Classificazione: Z.60.90.11/2014A

Al Consigliere Regionale
Gabriele Molinari (1° firmatario)

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio
Regionale del Piemonte

Alla Direzione regionale
Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 115 del consigliere Gabriele Molinari (primo firmatario) ad oggetto: "Sversamento di liquido radioattivo nel sito EUREX di Saluggia (VC)"

Si trasmette con la presente la risposta all'interrogazione in oggetto formulata sulla base degli elementi forniti dalla direzione Ambiente di questo Assessorato regionale.

Cordialmente.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

Oggetto: Interrogazione n° 115 – “Sversamento di liquido radioattivo nel sito Eurex di Saluggia” presentata dai Consiglieri Molinari e Corgnati.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, preme in primo luogo evidenziare che quanto riportato in premessa all'interrogazione ovvero che *“il giornale “il fatto quotidiano” aveva già lanciato l'allarme in data 19 settembre 2014 sul rischio di potenziali sversamenti scrivendo “Una delle due vasche a cielo aperto (waste ponds) di oltre cinquant'anni che raccoglie le acque, generalmente contaminate o solo potenzialmente contaminate, provenienti dai vari punti dell'impianto nucleare, è al limite della saturazione. Il pond WP 719 è quasi pieno e rischia di traboccare tra non molto, quando cominceranno le piogge autunnali. Questo comporterebbe il rischio di sversamento dell'acqua sul piazzale del sito e, successivamente, l'infiltrazione di tale acqua nelle falde sottostanti con rischi ambientali incalcolabili”* non ha nulla a che vedere con l'episodio di sversamento accidentale di cui trattasi.

La problematica connessa al bacino di raccolta effluenti liquidi WP719 è infatti stata risolta più di un anno fa: l'ISPRA, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta il 28 agosto 2013 aveva verificato che il bacino risultava essere completamente drenato e privo di liquido e le operazioni di bonifica da ritenersi completate.

Ciò premesso, per quanto attiene il quesito *“quale sia stata l'entità effettiva dello sversamento di liquidi radioattivi avvenuta nel sito Eurex e di quale entità effettivamente sia la contaminazione”*, la Sogin, nella comunicazione ai sensi dell'articolo 58 quater del D.lgs 230/95, segnala *“uno sversamento di qualche decina di litri di liquido”* contenuti in uno dei container in cui sono stati stoccati i rifiuti provenienti dallo smantellamento dell'impianto IFEC.

In relazione alla richiesta *“se gli Assessori competenti abbiano valutato i rischi per la popolazione adiacente all'impianto”* si specifica che il D.lgs 230/95 stabilisce, all'art. 100, una disciplina specifica in caso di *“significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente ed esposizione delle persone”*. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che qualora una contaminazione non prevista all'interno del perimetro di un'installazione comporti il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro stesso, l'esercente deve darne immediata comunicazione al Prefetto e agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, che in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA.

Si specifica pertanto, che le valutazioni inerenti i rischi per la popolazione, vengono effettuate direttamente dall' esercente. In questo caso l' esercente ha effettuato semplicemente una comunicazione ex art. 58 quater del D.lgs 230/95, che prevede genericamente che "il titolare dell' autorizzazione informa il pubblico ed i lavoratori sullo stato di sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione", ravvisando presumibilmente l' insussistenza dei presupposti per avviare le procedure previste dall' articolo 100.

A conferma di quanto sopra evidenziato, le successive analisi effettuate da ARPA Piemonte in collaborazione con ISPRA, hanno confermato l' assenza di una contaminazione da Uranio nell' acqua di falda superficiale, non configurando pertanto una situazione di pericolo per l' ambiente e la popolazione.

Per quanto riguarda la domanda "*se tale sversamento fosse davvero imprevedibile*", sulla base dei contenuti della comunicazione della Sogin che precisa che il liquido sversato consisteva principalmente in acqua piovana infiltratasi probabilmente dalla copertura del container, si può ragionevolmente ritenere che lo sversamento non fosse prevedibile.

Con riferimento infine il quesito "*se la Giunta regionale abbia valutato l' opportunità del blocco dei lavori per la costruzione del deposito D2 nel sito Eurex di Saluggia, in attesa di conferma da parte del Governo dell' identificazione del sito nazionale unico di stoccaggio delle scorie radioattive*" si evidenzia che la costruzione del deposito D2 è stata autorizzata, in deroga al permesso di costruire, nell' ambito dello "Stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte" dal "Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari" con l' Ordinanza 13 dicembre 2005 "Autorizzazione alla costruzione delle opere connesse all' impianto CEMEX presso il sito Eurex del Centro ENEA nel Comune di Saluggia (VC)".

La Regione con la DGR n. 20-1131 del 17 ottobre ha espresso il proprio avviso sull' iniziativa commissariale, così come previsto dall' Ordinanza 3267 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, condividendo l' urgenza di destinare i rifiuti solidi immagazzinati, "in modo precario", nel deposito denominato "2300" del centro Eurex di Saluggia ad un' infrastruttura che avesse i requisiti di sicurezza richiesti dalla Autorità di Controllo (Deposito D2).

In merito all' opportunità di bloccare i lavori, si evidenzia che ai sensi della normativa vigente (D.lgs 230/95 e Legge 1860/62) le competenze autorizzative in materia di costruzione, modifica e disattivazione degli impianti nucleari, sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico e le regioni esprimono unicamente un parere nell' ambito del procedimento ministeriale. La norma stabilisce, in particolare, che il Ministero dello Sviluppo Economico possa sospendere

l'autorizzazione solo in caso di inosservanza alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, oppure di difformità di esecuzione rispetto ai progetti approvati dall'ISPRA, che svolge le attività ispettive.

Si specifica inoltre che la procedura di identificazione di un sito per il deposito unico nazionale delle scorie radioattive, la costruzione e il successivo trasferimento dei rifiuti, potrebbero durare parecchi anni, pertanto risulta assolutamente necessario realizzare nei siti attualmente sede di impianti nucleari, depositi temporanei rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti dall'ISPRA, al fine di evitare il ripetersi di episodi come quello oggetto della presente interrogazione.